



POLIZIA LOCALE ASSOCIATA MEDIO POLESINE

Sede Operativa Comando: Piazza Matteotti n. 11- 45038 POLESILLA - RO - Tel. 0425 446541 Fax 0425 447042
e-mail: protocollo.comune.polesilla.ro@pecveneto.it – www.polizialocalemediopolesine.it

**COMUNE DI: GUARDA VENETA-
CRESPINO - VILLANOVA MARCHESANA**

PROT.6582 DEL 26.06.2023

ORDINANZA N. 51/2023

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

(D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta pervenuta in data 09.05.2023 con prot. 4641 da ZAMBON Adriano in qualità di rappresentante della società ciclistica ASD con sede a Bassano del Grappa (VI) Via D. Manin, 32 (p.iva 03727040242), con la quale chiede la chiusura delle strade interessate al transito della gara ciclistica denominata “**31° Giro del Veneto -2° tappa Sacca di Sacerdovari**” che attraverserà i Comuni di **Guarda Veneta, Crespino e Villanova Marchesana, in programma per il giorno 28.06.2023 dalle ore 13:30 alle ore 15:30 circa.**

VISTA la documentazione depositata agli atti;

CONSIDERATO il parere positivo espresso nella riunione del tavolo tecnico tenutosi presso la Prefettura di Rovigo in data 19.06.2023;

VISTO i nulla osta tecnici richiesti ai Comuni di Guarda Veneta, Crespino e Villanova Marchesana e l’Atto Monocratico emesso dal Funzionario della P.O. Mobilità e Viabilità della Provincia di Rovigo n. 14757 del 23.06.2023, in cui si autorizza O.E.S Organizzazione Eventi Sportivi A.S.D. di bassano del Grappa (VI), lo svolgimento della competizione ciclistica sopra descritta;

VISTO il nulla osta rilasciato ai soli fini idraulici dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po -AIPO prot. 14844 del 12.06.2023;

VISTA l’ordinanza della Prefettura di Rovigo registrata Fasc. n. -Area III, prot. del , con la quale ordina la sospensione temporanea della circolazione in tutti i tratti di strada fuori dei centri abitati nonché quelli attraversanti i centri abitati non di proprietà comunale che interessano, relativamente il territorio dei Comuni interessati della Provincia di Rovigo;

CONSIDERATA la necessità di vietare temporaneamente il transito e la fermata dei veicoli nel tratto stradale ricadente nella strada arginale del fiume Po all’interno dei centri abitati dei Comuni di Guarda Veneta, Crespino e Villanova Marchesana, soggetta al passaggio della competizione ciclistica di cui sopra;

RITENUTO, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, necessario dare corso al provvedimento di interdizione temporanea alla circolazione, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione

VISTI gli artt. 5,6,7 e 9 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, la modifica temporanea della circolazione stradale **il giorno 28.06.2023 dalle ore 13:30 alle ore 15:30 circa con l’istituzione del Divieto di sosta e fermata con rimozione dalle ore 13:00 alle ore 15.30 ambo i sensi di marcia e la sospensione temporanea della circolazione con Divieto di transito a tutti i veicoli** al passaggio dei singoli ciclisti considerati ancora in corsa, eccetto autorizzati e mezzi in servizio di emergenza.

La sospensione temporanea della circolazione è limitatamente allo spazio intercorrente tra i cartelli di “Inizio Gara Ciclistica” e “Fine Gara Ciclistica” per un periodo di 15 minuti.

nelle seguenti vie dei Comuni di seguito elencati:

Comune di GUARDA VENETA: Via Roma, Via Argine Po, Via G. Puccini;

Comune di CRESPINO: Via Passodoppio, Via S. Antonio, Via Roma , Via Trieste, Via Passetto, Argine Po;

Comune di VILLANOVA MARCHESANA: Via Argine Po, Via Roma;

PERCORSO:

Crespino, si svolta a destra e si prolunga sulla S.P. 33 Via Eridania fino a Guarda veneta, dove si svolta a sinistra su Via Roma passando per il centro (Via Roma) , poi Via G. Puccini, Via Passodoppio (Crespino) via Sant’Antonio, Via Roma, centro di Crespino, Via Trieste, Via Passetto, per rientrare su via Argine Po verso Villanova Marchesana.

Il via libera alla circolazione dei veicoli dovrà essere disposto dagli Agenti di Polizia Stradale impegnati nel servizio di Ordine Pubblico e Vigilanza della Gara.

DISPONE

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

1. È vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto di strada interessato al transito dei concorrenti;
2. È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree che intersecano, ovvero che si immettono su quelle oggetto del presente provvedimento, di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
3. È fatto obbligo ai conducenti dei veicoli e ai pedoni di non attraversare le strade interessate;
4. L'organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
5. L'organizzazione dovrà curare la massima pubblicità del presente provvedimento avvalendosi di mezzi di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

Ai sensi dell'art.14 C.d.S., comma 1, lett. c); manda all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione del presente provvedimento.

Gli Uffici Tecnici comunali dei rispettivi Comuni sono incaricati della collocazione e rimozione di regolare e prescritta segnaletica di interruzione e deviazione del traffico, secondo quanto sopra riportato.

L'organizzazione è tenuta alla verifica ed eventuale integrazione della segnaletica e all'organizzazione dei presidi nelle intersezioni.

Al termine della manifestazione dovrà essere ripristinata la normale viabilità.

Tale ordinanza revoca ogni provvedimento in contrasto con la presente ordinanza.

È data facoltà agli Organi di Polizia di disciplinare il traffico veicolare anche in deroga alla presente ordinanza di chiusura per contingenze di circolazione da attuarsi a vista, nelle forme di cui all'art. 43 del D.Lvo 285/92 ed artt. 181/182 del D.P.R.495/92.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge. La presente Ordinanza n. 51/2023 viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri di Polesella e Crespino;
- Prefettura Rovigo;
- Provincia di Rovigo;
- Uffici Tecnici Comunali di Guarda Veneta, Crespino e Villanova Marchesana;
- Associazione O.E.S. Bassano del Grappa;
- AIPO;
- Azienda UIS 5 Polesana;
- Vigili del Fuoco Stazione di Rovigo;
- Ditta Gabellini serv. di linea.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che tale procedimento istruttorio è affidato all'Ufficio Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

L'Amministrazione Comunale ed il Comando in istestazione si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, o richieste di risarcimento danni a persone, animali e cose di terzi ed esentata da qualsiasi responsabilità connessa allo svolgimento della suindicata attività.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante Silvio Trevisan.

Dal Comando di Polizia Locale, 26.06.2023



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Commissario - Silvio TREVISAN -